

ESENTE IMPOSTA DI REGISTRO EX ART. 82 COMMA 3 D.LGS 117/2017 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI
ESENTE BOLLO EX ART. 82 COMMA 5 D.LGS 117/2017 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI

ALLEGATO A)
STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
ART. 1
(Denominazione, sede, durata)

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS), del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, **"ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO DI DONNE LUNA E L'ALTRA - ODV"**; l'associazione è attualmente un'associazione Onlus, fondata nel 1990 e già iscritta al n. 217 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia-Giulia. D'ora in avanti viene denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha finalità di lucro, è democratica e apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e delle volontarie associati. Opera a favore di terzi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione e tutela dei diritti civili, di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare con:

- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8/11/2000 n. 328 e successive modifiche e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 22 giugno 2016 n. 122 e successive modifiche;
- (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001 pubblicato nella G.U. n. 129 del 6/06/2001 e successive modifiche;
- (d) attività nel campo dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modifiche, nonché attività culturali in senso più ampio e di larga fruizione;
- (i) organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale, inclusi quelli editoriali, di promozione e diffusione della conoscenza delle pratiche del volontariato e delle attività di interesse generale;
- (k) organizzazione e gestione di iniziative turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore

di filiere del commercio equo e solidale. Con ciò si intende un rapporto commerciale con un ente operante in un'area economica svantaggiata, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso al mercato ad un prezzo equo per i produttori, i quali si impegnano a garantire condizioni di lavoro conformi agli standard internazionali di sicurezza e di dignità del lavoro, compresi quelli relativi ai diritti sindacali ed alla lotta contro il lavoro infantile;

(p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 106 del 06/06/2016;

(q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008 e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

(r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

(s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modifiche;

(v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali o politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche del tempo di cui all'articolo 24 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'associazione si propone di promuovere, sviluppare, attivare, gestire anche in convenzione con Enti Pubblici, iniziative formative, ricreative, culturali, artistiche, sociali e creative rivolte e aperte a tutta la popolazione ed in particolare tese a:

- A. valorizzare l'identità e le culture delle donne, favorendone tutte le espressioni in campo artistico così come sociale, assistenziale, terapeutico e ricreativo;
- B. proporre azioni e risposte nuove nel campo della salute, conformi alle necessità espresse dalle donne;
- C. stabilire contatti con associazioni femminili, nazionali ed internazionali, con Enti pubblici e privati al fine di attivare delle collaborazioni su progetti condivisi;
- D. promuovere attività finalizzate a contrastare processi di esclusione ed emarginazione sociale delle donne, con particolare attenzione ai crescenti fenomeni di migrazione/immigrazione, alla tratta delle donne, alla prostituzione ed a qualunque forma di sfruttamento delle donne. L'Associazione promuoverà il rispetto delle particolarità culturali di cui le donne immigrate sono portatrici nel pieno diritto alla cittadinanza, ripudiando pratiche lesive della dignità e dell'integrità dei loro corpi, anche qualora venissero giustificate in nome di tradizioni e consuetudini dei paesi di provenienza;
- E. contrastare la discriminazione e processi di emarginazione in base alle scelte sessuali delle donne;
- F. produrre ricerche storiche, cliniche, scientifiche su temi, problematiche, movimenti, eccetera, utili ai fini di una maggiore e più diffusa conoscenza dello specifico femminile;
- G. promuovere iniziative atte al reperimento di attività lavorative qualificanti per le donne, in proprio ed in collaborazione con cooperative, altre associazioni, Enti Pubblici, eccetera. Tali finalità potranno essere perseguite attraverso l'attivazione di conferenze, mostre, pubblicazioni di libri, riviste, giornali, organizzazione di spettacoli cinematografici e teatrali;
- H. sostenere la presenza paritaria di uomini e donne negli organismi decisionali politici e delle istituzioni pubbliche.

Inoltre l'associazione può esercitare:

- a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, da approvarsi con delibera assembleare;
- attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le sostenitrici ed i sostenitori e con il pubblico;
- tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali; utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi; assumere o concedere fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi; erogare premi e borse lavoro per le partecipanti alle attività organizzate dall'associazione; richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

ART. 3

(Ammissione e numero delle socie e dei soci)

Sono socie e soci dell'associazione:

- le socie fondatrici dell'associazione nel 1990;
- le socie ordinarie e i soci ordinari, cittadine e cittadini italiane/italiani e straniere/stranieri, che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dall'Assemblea;
- le socie benemerite e i soci benemeriti: donne e uomini che il Consiglio direttivo ritenga di ammettere come socie/soci per particolari meriti a favore dell'associazione. Esse/essi non sono tenute/tenuti al pagamento delle quote.

Il numero delle socie e dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che condividano le finalità della stessa e partecipino con la loro opera. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividano le finalità dell'Associazione e che partecipino alle attività con la loro opera a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Chi intende essere ammessa come socia/ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica; dovrà contenere anche la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sull'ammissione di nuove socie e nuovi soci secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessata/interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancata ammissione la deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Le socie ed i soci vengono ammesse/ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo e possono venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le socie/i soci minorenni votano al compimento della maggiore età. Fino a quel momento possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. I soci/e minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

ART. 4

(Diritti e obblighi delle socie e dei soci)

Tutte le socie e tutti i soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette/eletti negli stessi;

- essere informate/informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività deliberato dall'Assemblea;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- essere rimborsate/rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Tutte le socie e tutti i soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annua secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socia o di socio)

La qualifica di socia/socio si perde per morte, recesso o esclusione.

La socia o il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o che si renda morosa/moroso nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo, può essere esclusa/escluso dall'Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo, con voto segreto, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata/interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla socia o al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La socia o il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla socia.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le socie o i soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea Generale delle socie e dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- La/il Presidente;
- La/il Vicepresidente/i;
- La/il Responsabile dell'ufficio di Tesoreria;
- L'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- L'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate, sostenute dalle componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

L'Assemblea delle socie e dei soci ha facoltà di istituire altri organi e ruoli all'interno dell'Associazione qualora lo ritenesse utile per una migliore operatività della stessa. A titolo

esemplificativo si citano: un "Comitato di Presidenza", dei "Comitati tecnici" istituiti ad hoc, una "direttrice" o un "direttore" dell'associazione...

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea delle socie e dei soci è composta da tutte le aderenti e gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce su convocazione della/del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà delle socie e dei soci o da almeno due terzi delle/dei componenti del Consiglio direttivo.

La convocazione deve avvenire in forma scritta almeno dieci giorni prima della data scelta e con contestuale pubblicazione all'albo della sede.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca la/il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione qualora diventino obbligatori ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte le socie e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ciascuna socia e ciascun socio ha un voto. Ciascuna socia e ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra socia o da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna socia e ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 socie.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente, in caso di sua assenza giustificata, dalla/dal Vice Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultima/ultimo, da una persona eletta al suo interno all'inizio dei lavori.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione quando sia presente oltre la metà delle socie e dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie e dei soci presenti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie e dei soci presenti. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie e dei soci.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale da sottoscrivere dalla/dal Presidente dell'Assemblea e dalla segretaria o segretario redigente, di volta in volta nominata dall'Assemblea.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove persone elette dall'Assemblea delle socie e dei soci. Le/i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e le sue componenti ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le/i componenti del Consiglio Direttivo, una volta elette dall'Assemblea, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso di cessazione di una Consiglieria o di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con la/il prima/o delle non elette o dei non eletti.

La Consiglieria o il Consigliere subentrante dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione della Consiglieria o del Consigliere cessa-ta/o. La nuova Consiglieria eletta o il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo delle altre Consiglierie e degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza delle Consiglierie e dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo subito alla rielezione integrale.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate dalla Legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle socie e dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle socie e dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo viene convocato dalla/dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, in forma scritta, con lettera consegnata a mani, per posta ordinaria e anche utilizzando la posta elettronica con risposta di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi delle/dei componenti, con auto convocazione con le stesse modalità.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà delle/dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto della/del Presidente.

Il Consiglio direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa alla/al Presidente o ad una/uno o più delle/dei propri componenti.

ART. 9

(Presidente – Vice Presidente – Responsabile ufficio di tesoreria)

Presidente

La/il Presidente è eletta/eletto dall'Assemblea tra le/i proprie/propri componenti a maggioranza dei presenti. La/il Presidente dura in carica per tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Può essere rieletta senza limiti di mandato.

La/il Presidente così eletta/o rappresenta l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La/il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo. Spetta alla/al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea delle socie;
 - b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
 - c. presiedere le riunioni dell'Assemblea delle socie;
 - d. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - f. esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Associazione;
- assumere, nei casi di urgenza o ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

Vice Presidente

La/il Vicepresidente viene eletta/o dal Consiglio Direttivo scegliendo tra le/i componenti dello stesso; sostituisce la/il Presidente in caso di sua assenza o improvviso impedimento, e ne fa le veci limitatamente all'ordinaria amministrazione o, in caso di urgenza, anche per eventi straordinari, riferendo al Consiglio direttivo.

Su delega della/del Presidente potrà occuparsi della stipula di contratti di lavoro, del tutoraggio delle/dei tirocinanti e della stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, Associazioni o altri Enti del Terzo Settore.

La/il Vice Presidente dura in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità può procedere alla nomina di due Vicepresidenti.

Responsabile dell'ufficio di Tesoreria.

La nomina della/del Responsabile dell'ufficio di Tesoreria è di competenza del Consiglio Direttivo che la sceglie tra le/i componenti dello stesso. Si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, in particolare per quanto concerne l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo.

Di concerto con la/il Presidente o chi ne fa le veci, opera con banche e uffici postali, può firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidatele.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Le/i componenti dell'Organo di controllo, alle/ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelte/scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/uno delle /dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei

conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generali, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

(Divieto di distribuzione di utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle associate e agli associati, a lavoratrici/lavoratori e collaboratrici/collaboratori, componenti il Consiglio direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I bilanci devono rimanere in copia presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'Assemblea chiamata ad approvarli, unitamente alla relazione della/del Presidente.

All'Assemblea la/il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART.16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Le socie ed i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: farne richiesta scritta e motivata all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri che potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

ART.17

(Volontarie e volontari)

Le volontarie ed i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie e dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie ed ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontaria/volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare le volontarie ed i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.18

(Lavoratrici e lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari.

ART. 19

(Regolamenti interni)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale delle socie e dei soci.

ART.20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le proprie socie ed i propri soci

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 3 luglio 2017, n 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22

(EFFICACIA DELLE MODIFICHE STATUTARIE)

Le modifiche apportate allo Statuto come **obbligo** di adeguamento alla nuova legge del Terzo Settore (D. Lgs 117 del 3 luglio 2017) produrranno la loro efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore (D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117) ovvero a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e in ogni caso all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore. Da questo momento in poi perderanno efficacia le precedenti clausole statutarie e normative non più compatibili con il CTS, ed entreranno in vigore le modifiche apportate (previa iscrizione al RUNTS).

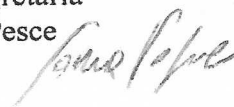
L'acronimo ETS potrà esser inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Le altre modifiche statutarie produrranno la loro efficacia in seguito all'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea delle socie e dei soci.

La Presidente
Florentia Corsani



La Segretaria
Sonia Pesce



La presente copia rotostatica è conforme al documento originale acquisito agli atti di questo Ufficio e registrato il **26 LUG. 2022** al n. **2976** Serie **3** Liquidati € (Euro)
Versati il **ESENTE**



IL DIRETTORE

L' ADDETTO

Luna Felician

DIRITTI ASSOLTI MEDIANTE
APPLICAZIONE DI VALORI
BOLLATI PER € **12,00**